



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI

APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 in data 31.05.2007 esecutivo in data 03.08.2007

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 – Armi in dotazione

L'arma in dotazione è una pistola semiautomatica calibro 9x21 o 7,65, il cui modello deve essere scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Il numero massimo delle armi in dotazione equivale al numero del personale in servizio in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e può essere maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.

Art. 3 – Servizi per i quali è previsto il porto dell'arma

Gli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa od occasionale, svolgono armati i servizi sotto elencati:

- a- servizi notturni;
- b- servizi di Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento ai servizi di scorta od accompagnamento di persone in stato di fermo di Polizia Giudiziaria, in stato di arresto o di fermo di identificazione, nel rispetto della normativa vigente;
- c- servizi di vigilanza e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- d- servizi di vigilanza e protezione della casa e del patrimonio comunale;
- e- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (guardia, scorta, trasporto delle schede o altro materiale elettorale);
- f- servizi attinenti alla vigilanza sulle attività estrattive, sulle discariche e sulla tutela dell'ambiente;
- g- servizi di assistenza in occasione di esecuzioni coattive, di pignoramenti o di ricoveri coatti che presentino particolari problematiche in ordine alla sicurezza pubblica;
- h- servizi di auto-moto pattuglia e di pronto intervento;
- i- eventuali servizi speciali stabiliti dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio anche in relazione alle circostanze di opportunità, di tempo e di luogo in cui devono essere svolti.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

L'arma può essere assegnata in via continuativa ovvero in via provvisoria.

Il provvedimento con il quale si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, deve essere revisionato annualmente e comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma e del numero di matricola della stessa è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento, che l'addetto di Polizia locale deve portare sempre con se.

L'assegnazione in via provvisoria è disposta di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

L'assegnatario dell'arma in via provvisoria, ritirerà l'arma all'inizio del servizio e al suo termine dovrà consegnare la medesima al responsabile di turno incaricato delle armi in dotazione al Corpo, che ne curerà la registrazione ed i controlli.

L'arma deve essere consegnata e ritirata scarica. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in apposito locale ove devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 5 – Doveri dell'assegnatario dell'arma

L'addetto alla Polizia Locale, cui l'arma è assegnata ai sensi del precedente art. 4, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

E' fatto altresì particolare obbligo, agli addetti alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni;

- e) l'arma, quando non è posta sotto il diretto controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa, in sito sotto chiave ed in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri;
- f) in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni, dovranno essere conservate le munizioni.

Il personale assegnatario dell'arma in via continuativa, può optare per la custodia dell'arma e delle munizioni negli appositi armadi, esistenti presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 6 – Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

L'Ufficio di Polizia locale è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate progressivamente, sono preventivamente viste dal Sindaco.

Sul registro sono annotate tutte le movimentazioni ed altresì le eventuali assegnazioni delle armi a carattere temporaneo.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto delle norme.

Art. 7 – Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate in via continuativa

L'arma ed il munizionamento assegnati in via continuativa dovranno essere depositate presso il Comando:

- a- quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
- b- qualora venisse meno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
- c- durante il periodo di aspettativa e di maternità;
- d- tutte le volte in cui sia disposto dal Sindaco o dal Prefetto.

Al rientro dal servizio sarà cura del dipendente provvedere al ritiro di quanto depositato.

Art. 9 – Addestramento

Gli addetti al servizio di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Oltre a quanto previsto al precedente comma, il Sindaco o il Comandante del Corpo possono comunque disporre la ripetizione all'addestramento al tiro, nel corso dello stesso anno, per gli addetti della Polizia Locale, ovvero solo per coloro che, per la particolarità dei servizi cui sono normalmente impegnati rispetto agli altri, sia ritenuta opportuna una maggiore preparazione sull'uso delle armi.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987 n.145, alla Legge 7 marzo 1986 n.65 ed alla restante normativa vigente in materia.